

*Come fare per ....*



**In associazione dobbiamo eleggere il nuovo Consiglio Direttivo: come dobbiamo procedere?**

**Aggiornato al 12/03/2020**

**A cura di Francesca Colecchia**



*Le presenti indicazioni sono dirette ad associazioni che accedono a benefici fiscali in qualità di enti non commerciali di tipo associativo o di Enti del Terzo Settore, atteso che alcuni vincoli ivi contemplati non riguardano necessariamente le altre realtà associative.*

*Ci soffermiamo in particolare sui seguenti aspetti:*

- 1. chi può partecipare all'assemblea,*
- 2. l'istituto della delega,*
- 3. come convocare l'assemblea elettiva,*
- 4. l'individuazione dei candidati e l'ammissibilità della candidatura,*
- 5. come si deve svolgere l'assemblea,*
- 6. gli adempimenti connessi all'elezione,*
- 7. il passaggio di consegne.*

L'Organo amministrativo (*Consiglio Direttivo, Consiglio di Amministrazione o in altra forma denominato*) viene eletto dall'Assemblea dei soci in fase di costituzione del sodalizio e quando scade il relativo mandato.



La durata del mandato deve essere indicata nello statuto in quanto l'eventuale previsione di una carica elettiva a tempo indeterminato confliggerebbe con il principio di libera eleggibilità degli organi associativi.

Si ricorda che anche in assenza di candidati sarà indispensabile convocare l'Assemblea che confermerà la fiducia accordata ai componenti il Consiglio Direttivo procedendo alla rielezione dei medesimi. In mancanza di tale verbale potrà essere contestata – anche da parte dell'Agenzia delle Entrate – la democraticità dell'associazione e quindi la sua effettiva genuinità con conseguente decadenza dalle agevolazioni fiscali.

## 1. CHI PUÒ PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA.

Il Consiglio Direttivo dovrà individuare le persone da convocare.

I primi sono i **soci** con riferimento ai quali può essere necessario verificare se abbiano titolo per partecipare all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo potrebbe infatti cogliere l'occasione per **aggiornare il libro soci**, verificando i casi in cui sia chiamato ad escludere i soci.

Il classico caso è rappresentato dall'esclusione per morosità, ossia l'esclusione del socio che non abbia versato il contributo associativo nei termini statutariamente previsti.

Anche nel caso in cui lo statuto contempli la decadenza dei soci che versano in tale condizione, si consiglia sempre di rispettare la seguente procedura:

- 1) il sollecito - anche collettivo - al versamento del contributo associativo entro il termine indicato in statuto, pena l'esclusione/decadenza dal rapporto associativo;
- 2) la conservazione di prova documentale dell'avvenuto sollecito;
- 3) la conservazione del verbale del Consiglio Direttivo che deliberi l'esclusione o la decadenza degli stessi e che richieda l'aggiornamento del libro soci.

**I soci morosi potrebbero non trovarsi nella condizione di essere esclusi** (*per esempio perché lo statuto prevede che la morosità determina l'esclusione solo decorsi 12 mesi dall'inizio dell'esercizio sociale, termine che non si è ancora configurato all'atto della convocazione dell'assemblea*) ma potrebbero invece trovarsi nella condizione di vedere i propri diritti associativi sospesi con Delibera dell'Organo indicato dallo Statuto (normalmente il Consiglio Direttivo).

***Cosa succede ai soci morosi quando non siano stati esclusi e quando lo statuto nulla dica in merito al diritto di partecipare alle assemblee e di esercitare il diritto di voto?***

Le scarse disposizioni codicistiche dedicate alle associazioni non intervengono sul punto ma si può fare ricorso, in via di applicazione analogica, alle disposizioni previste dal diritto societario.

L'articolo 2344, 4° comma del Codice civile prevede che *"il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto"*.

Al moroso si ritiene quindi che debba anche impedirsi di intervenire e si esclude quindi che possa sanare la morosità in sede assembleare. Lo statuto potrebbe però prevedere il diritto di essere convocato ed anche il diritto di sanare la morosità nel corso dell'assemblea.

Tra i soci da convocare ci sono anche i **minorenni** i quali, ancorché non hanno diritto di voto per i conseguenti riflessi di responsabilità, hanno diritto di intervento e di parola. Rispetto alla partecipazione dei minori alla vita associativa si evidenzia che la Corte di Cassazione ([ordinanza n. 23228/2017](#) su cui ci siamo soffermati in [Arsea comunica n. 69 del 02/11/2017](#)) ha affermato che la rappresentanza ex lege dei soggetti minori spetta ai soggetti esercitanti la responsabilità genitoriale anche nelle assemblee di cui i minori sono soci e pertanto il genitore del socio minore deve essere convocato alle assemblee per esercitare il diritto di voto in nome e per conto del minore rappresentato. Tale tesi è stata recentemente riproposta dal Ministero del Lavoro nella [Nota n. 1309 del 6 febbraio 2019](#) relativa all'assenza di discriminazioni nelle associazioni di promozione sociale.

**Sono inoltre da convocare i componenti degli organi previsti dallo statuto.**

Tra questi può essere previsto **l'organo di controllo o il collegio sindacale**, incarichi che potrebbero essere espletati da persone che non rivestono la qualifica di socio del sodalizio ma il cui intervento è connesso alla funzione da essi esercitata nell'associazione. Si tratta in questo caso di un vero e proprio dovere di assistere alle riunioni dell'assemblea riconducibile all'obbligo generale di assicurare l'ordinato funzionamento dell'organizzazione e di cooperare con l'assemblea, fornendo le informazioni opportune agli intervenuti.

## 2. L'ISTITUTO DELLA DELEGA.

*"Se non è vietato dall'atto costitutivo o dallo statuto, gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea da altri associati mediante delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione".*

Così recita l'articolo 8 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie.

Nonostante ciò si sono registrate in passato contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate rispetto al ricorso a tale istituto da parte di alcune ONLUS, ritenendo lo stesso in qualche modo in conflitto con il processo di partecipazione democratica.

Il principio civilistico viene però riaffermato dall'articolo 24 del Codice del Terzo Settore, laddove prevede che:

*"3. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del codice civile, in quanto compatibili".*

5

Ne consegue che:

1. l'istituto della delega è opportuno che sia disciplinato in statuto ma se lo statuto non ne nega il ricorso è possibile che sia disciplinato da un Regolamento o dallo stesso Consiglio Direttivo, in fase di convocazione dell'Assemblea, sempre nel rispetto dei vincoli di legge (art. 24 Codice del Terzo Settore);
2. se la rappresentanza è conferita ad una società, associazione, fondazione od altro ente collettivo o istituzione, questi possono delegare soltanto un proprio dipendente o collaboratore (art. 2372, 4° comma, codice civile);
3. la rappresentanza non può essere conferita nè ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'ente, nè alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste (art. 2372, 5° comma, codice civile).

## Esempio di delega

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il __/__/__ residente in _____ via _____ CAP _____ Città _____ Codice Fiscale _____ Documento di identità n. _____ rilasciato da _____ il _____
DELEGA
il/la sig./sig.ra _____ nato/a il __/__/__ residente in _____ via _____ n° __ CAP _____ Città _____ Codice Fiscale _____ Documento di identità n. _____ rilasciato da _____ il _____
a (indicare il tipo di operazione per cui si effettua la delega)
Luogo e Data
Firma Delegante _____
Allegare fotocopia del documento di identità del delegante
IL DELEGATO SI PRESENTI CON DOCUMENTO D'IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

### 3. COME CONVOCARE L'ASSEMBLEA ELETTIVA.

La convocazione dell'Assemblea deve avvenire previa delibera del Consiglio Direttivo trattandosi di una sua competenza. L'associazione dovrà pertanto conservare agli atti sia il verbale del Consiglio Direttivo di convocazione che l'avviso di convocazione.

Nella comunicazione di convocazione può essere indicata la data sia della prima convocazione che della seconda convocazione, da realizzarsi nell'ipotesi in cui non sia raggiunto il quorum costitutivo, ossia il numero minimo di soci richiesti per la validità della stessa Assemblea.

La seconda convocazione deve avvenire in giorno diverso dalla prima. Questo principio viene mutuato dal diritto societario.

L'articolo 2369 del codice civile prevede infatti che

*"Nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Questa non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima".*

L'associazione avrà cura di conservare sia il verbale di assemblea in prima convocazione che il verbale della eventuale seconda convocazione.

7

Qui trovate un esempio di verbale del Consiglio Direttivo di convocazione dell'Assemblea:

Verbale del Consiglio Direttivo dell'associazione ALFA	
Oggi _____ alle ore _____ in _____ presso la sede sociale si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione _____.	Il Presidente constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri
_____ firma _____	
_____ firma _____	
_____ firma _____	
_____ firma _____	

\_\_\_\_\_ firma \_\_\_\_\_

chiama a fungere da segretario il Sig. \_\_\_\_\_ il quale illustra il seguente ordine del giorno:

- 1) convocazione dell'assemblea elettiva;
- 2) varie ed eventuali.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente ricorda che ai sensi dell'art. \_\_\_ dello statuto il mandato dell'Organo amministrativo è di \_\_\_ anni e pertanto, essendo in scadenza tale termine dalle ultime elezioni avvenute il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ si rende necessario convocare l'Assemblea dei soci per eleggere il nuovo Consiglio Direttivo. Si esamina quindi quanto previsto dallo statuto ai sensi del quale:

- a) l'assemblea deve essere convocata \_\_\_ giorni prima dall'adunanza;
- b) la convocazione deve avvenire mediante \_\_\_\_\_,
- c) (*eventuale*) le candidature devono arrivare entro il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_,
- d) (*eventuale*) i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti \_\_\_\_\_;
- e) (*eventuale*) non possono candidarsi quanti abbiano già rivestito la carica per \_\_\_ mandati, come previsto dall'art. \_\_\_ dello statuto;
- f) (*eventuale*) non possono candidarsi quanti ricadono nelle seguenti condizioni \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. \_\_\_ dello statuto;
- g) (*eventuale*) i soci possono farsi rappresentare da altro socio non componente l'Organo amministrativo ed ogni socio non può avere più di \_\_\_ deleghe, come previsto dall'art. \_\_\_ dello statuto/in quanto non espressamente vietato dallo statuto dell'associazione;
- g) (*eventuale*) all'assemblea è possibile partecipare anche a distanza, come previsto dall'art. \_\_\_ dello statuto;
- h) (*eventuale*) i soci possono esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In particolare l'associazione si avvale della piattaforma \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto in via elettronica ma consente ai soci che non dispongono di strumentazione informatica di trasmettere il proprio voto sulla scheda allegata alla convocazione assembleare che dovrà pervenire inclusa in busta chiusa alla busta che conterrà la convocazione con la fotocopia del documento di identità del socio votante;
- i) (*eventuale*) all'assemblea sono ammessi tutti i soci ma (*eventuale*) potranno esercitare il diritto di voto esclusivamente i soci in regola con il versamento del contributo associativo annuale ai sensi

dell'art. \_\_\_ dello statuto. Siete pertanto invitati a verificare entro \_\_\_ giorni l'avvenuto regolare versamento del contributo;

l) (*eventuale*) i soci minorenni partecipano all'adunanza con il genitore/tutore che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e che eserciterà in loro vece l'elettorato attivo;

m) (*eventuale*) a seguito dell'Assemblea di apertura delle elezioni, il seggio elettorale sarà aperto dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.

Il Presidente propone di indire l'Assemblea in prima convocazione il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ (*eventuale*) nei locali di \_\_\_\_\_ di cui si è già richiesta la disponibilità per garantire la compresenza di tutti i soci ed in seconda convocazione, il giorno \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_ nella sede dell'associazione.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

(*Eventuale*) Interviene il consigliere \_\_\_\_\_ per ricordare che è necessario aggiornare il libro soci previa esclusione/verbalizzazione della decadenza dei soci morosi. Nel rispetto delle procedure statutarie/regolamentari, è stata data diffusione dell'avviso in merito al termine ultimo previsto dallo statuto per il versamento del contributo associativo fissato dall'art. \_\_\_ dello statuto in \_\_\_\_\_ dall'inizio dell'esercizio. Dopo attenta verifica risulta che \_\_\_ soci, trattasi in particolare di \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ non hanno provveduto al versamento. Propone quindi che si proceda, ai sensi dell'art. \_\_\_ dello statuto, all'esclusione degli stessi. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità. Il Presidente chiede a \_\_\_\_\_ di curare l'aggiornamento del libro soci.

(*Eventuale*) Interviene il consigliere \_\_\_\_\_ per ricordare che al di là della convocazione a mezzo affissione dell'avviso in sede prevista dallo statuto sarebbe opportuno procedere all'invio della stessa a mezzo mail e whatsapp. Chiede inoltre a tutti i consiglieri di fare da passa parola e di incentivare il passaggio della comunicazione anche attraverso i referenti delle varie attività. La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità per cui si dà mandato a \_\_\_\_\_ di procedere con le convocazioni adottando le modalità concordate.

Il Presidente ricorda l'importanza di curare la consegna della documentazione al nuovo Consiglio Direttivo e chiede se ci siano consiglieri disponibili a collaborare per verificare che tutte la documentazione sia stata correttamente archiviata e quindi conservata. Intervengono \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ per dirsi disponibile a fissare successivamente un incontro.

Non essendovi altro su cui deliberare la riunione si scioglie alle ore ..... previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Si ricorda che le **modalità di convocazione** sono quelle indicate in statuto ma che in ogni caso è sempre da preferire una comunicazione diretta ai singoli soci attraverso modalità come l'invio di e-mail o messaggio whatsapp. Qualora quindi lo statuto preveda esclusivamente la convocazione dell'avviso a mezzo affissione dell'avviso nella sede associativa si consiglia in ogni caso di abbinarlo ad altra modalità.

*Qui trovate un esempio di convocazione dell'Assemblea:*

#### SU CARTA INTESATA DELL'ASSOCIAZIONE

*Carissimi soci,*

*è giunto il momento di rinnovare i componenti l'Organo di amministrazione/Consiglio Direttivo/Consiglio di Amministrazione, un momento importante per la vita democratica dell'associazione a cui siete tutti invitati a partecipare. Si ricorda che sono ammessi all'Assemblea tutti i soci ma che (eventuale) potranno esercitare il diritto di voto esclusivamente i soci in regola con il versamento del contributo associativo annuale ai sensi dell'art. \_\_\_ dello statuto. Siete pertanto invitati a verificare entro \_\_\_ giorni l'avvenuto regolare versamento del contributo.*

*(Eventuale) I soci minorenni partecipano all'adunanza con il genitore/tutore che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e che eserciterà in loro vece l'elettorato attivo.*

*Si ricorda inoltre che:*

- (eventuale) le candidature devono arrivare entro il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ mediante \_\_\_\_\_,*
- (eventuale) i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti \_\_\_\_\_;*
- (eventuale) non possono candidarsi quanti abbiano già rivestito la carica per \_\_\_ mandati, come previsto dall'art. \_\_\_ dello statuto;*
- (eventuale) non possono candidarsi quanti ricadono nelle seguenti condizioni \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. \_\_\_ dello statuto e dalla Legge \_\_\_\_\_;*
- (eventuale) i soci possono farsi rappresentare da altro socio non componente l'Organo amministrativo ed ogni socio non può avere più di \_\_\_ deleghe, come previsto dall'art. \_\_\_ dello statuto. Per conferire la delega utilizzare il modulo in calce all'avviso o comunque è richiesto siano indicate le informazioni ivi contenute;*

- (eventuale) all'assemblea è possibile partecipare anche a distanza, come previsto dall'art. \_\_\_ dello statuto. A tal fine è necessario comunicare la volontà di avvalersi di tale modalità \_\_\_ giorni prima dell'assemblea scrivendo a \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_;

- (eventuale) i soci possono esercitare il diritto di voto anche per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. In particolare l'associazione si avvale della piattaforma \_\_\_\_\_ per l'esercizio del diritto di voto in via elettronica ma consente ai soci che non dispongono di strumentazione informatica di trasmettere il proprio voto sulla scheda allegata alla convocazione assembleare che dovrà pervenire inclusa in busta chiusa alla busta che conterrà la convocazione con la fotocopia del documento di identità del socio votante;

- (eventuale) a seguito dell'Assemblea di apertura delle elezioni, il seggio elettorale sarà aperto dal \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, dalle ore \_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_.

Vi aspettiamo numerosi!

IL PRESIDENTE

\_\_\_\_\_

Contestualmente all'elezione dell'Organo amministrativo l'Associazione potrebbe dover eleggere anche gli altri organi associativi previsti da statuto o richiesti dalla Legge.

Si pensi all'Organo di controllo<sup>ii</sup> e al collegio dei revisori<sup>iii</sup> nelle nuova disciplina contenuta nel Codice del Terzo Settore.

#### 4. L'INDIVIDUAZIONE DEI CANDIDATI E L'AMMISSIBILITÀ DELLA CANDIDATURA.

L'associazione attraverso lo statuto o il regolamento di funzionamento dell'assemblea elettiva stabilisce le modalità di presentazione delle candidature.

A mero titolo esemplificativo potrà essere previsto quanto segue:

*"La candidatura deve essere consegnata, almeno due settimane prima dell'indizione dell'Assemblea per le votazioni, ad un membro del Consiglio Direttivo, che ne rilascerà ricevuta.*

*L'elenco, con i nomi dei candidati, verrà affisso nei locali dell'attività una settimana prima delle votazioni.*

*Le candidature saranno presentate in ordine alfabetico".*

Si rende quindi necessario verificare se il socio che si propone sia candidabile attesi i vincoli previsti dalla Legge e potenzialmente quelli previsti dallo statuto dell'Associazione e/o dell'Ente a cui l'associazione è affiliata.

Si ricorda infatti che **lo statuto potrebbe prevedere il possesso di determinati requisiti in capo ai candidati** a ricoprire il ruolo di amministratori dell'associazione.

Il Codice del Terzo Settore (art. 26 del DLgs 117/2017) prevede in particolare che:

*"3. L'atto costitutivo o lo statuto possono subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di **specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza**, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del codice civile.*

*4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati.*

*5. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita dall'atto costitutivo o dallo statuto ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, ad enti di cui all'articolo 4, comma 3, o a lavoratori o utenti dell'ente. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli amministratori è, salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, riservata all'assemblea".*

Non può pertanto acquisire la carica di amministratore di un Ente del Terzo Settore, in virtù del rinvio all'art. 2382 del codice civile, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, chi è

stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Specifiche regole sono previste per le **organizzazioni di volontariato**. L'articolo 34 del Codice del Terzo settore prevede infatti che

*1. Tutti gli amministratori delle organizzazioni di volontariato sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'articolo 2382 del Codice civile.*

*2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.*

Se si tratta di una **associazione o società sportiva dilettantistica** trova applicazione l'art.90 della Legge 289/2002 ai sensi del quale:

*"18-bis. E' fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva".*

Qualora la stessa persona ricopra la carica di componente l'organo amministrativo di due associazioni affiliate alla medesima Federazione o di due organismi sportivi affiliati al medesimo Ente di promozione sportiva e attivi nella medesima disciplina sportiva, il CONI potrà sospendere l'iscrizione nel Registro CONI dei sodalizi interessati!

Una incompatibilità ulteriore può essere ravvisata tra **l'essere amministratore di un Ente che realizza servizi nell'interesse di un Ente locale sovvenzionato dal medesimo Ente ed il rivestire cariche politiche**.

L'articolo 63<sup>IV</sup> del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 prevede infatti che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale,

consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale colui che, come amministratore di un qualsiasi soggetto giuridico – *fatta espressa eccezione per chi è socio di cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici* - ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3% e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Come evidenziato dal Ministero dell'Interno,<sup>y</sup> tale incompatibilità si configura anche in capo al presidente di una associazione sportiva dilettantistica che gestisce una palestra comunale. A nulla rileva la circostanza che il Comune non paghi l'associazione per gestirla in quanto il beneficio economico deriva dalla gestione dell'impianto in concessione e quindi dai corrispettivi specifici versati dai fruitori dell'impianto e delle attività. Non potrà quindi essere dirigente di un'associazione chi ricopre la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale quando l'Amministrazione che rappresenta ha rapporti contrattuali con l'associazione stessa.

14

I requisiti potrebbero inoltre essere richiesti da Statuti e Regolamenti degli **Organismi affiliati** come condizione dell'affiliazione stessa da cui la necessità di verificare con l'Ente o gli Enti affiliati. Per esempio può essere richiesto che non si tratti di persone con precedenti penali.

In sede di presentazione della candidatura può pertanto essere utile che i soci dichiarino di non trovarsi in alcuna causa di incompatibilità prevista dalla Legge, dallo statuto dell'associazione o prescritta dall'organismo affiliante.

## 5. COME SI DEVE SVOLGERE L'ASSEMBLEA

Le modalità di svolgimento dell'assemblea elettiva possono essere staturamente previste ovvero essere indicate in apposito regolamento che, come tutti i regolamenti, dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci<sup>vi</sup>.

L'associazione potrà quindi disciplinare i seguenti aspetti:

### 1) SE SIA POSSIBILE O MENO INTERVENIRE ALL'ASSEMBLEA ANCHE A DISTANZA, CON MODALITÀ CHE CONSENTANO LA IDENTIFICAZIONE DELLA PERSONA (ES: SKYPE).

Tale possibilità era già contemplata all'interno delle società<sup>vii</sup> ed è stata disciplinata dal Codice del Terzo Settore<sup>viii</sup> che richiede sia definita dallo statuto: è possibile che lo statuto la preveda rinviando ad un Regolamento la definizione delle modalità concrete di attuazione.

*Esempio di clausola statutaria/regolamentare:*

L'associazione garantisce ai soci la possibilità di partecipare alle assemblee anche a distanza attraverso modalità che garantiscano la identificazione della persona. Il Consiglio Direttivo ne dà comunicazione all'interno della convocazione assembleare specificando il canale predisposto (*Skype o altra piattaforma*).

Il/la socio/a interessata ad avvalersi di tale modalità ne deve dare comunicazione via mail, all'indirizzo \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ almeno \_\_\_ giorni prima affinché sia allestita la sala in modo tale da garantire l'effettiva partecipazione e quindi la possibilità dei soci collegati on line di ascoltare e di essere ascoltati nonché di verificare se ci siano limiti al numero delle persone che possono contestualmente collegarsi alla piattaforma prescelta, atteso che la partecipazione in videoconferenza non deve determinare una disparità di trattamento tra i soci presenti fisicamente e quelli che invece sono collegati via internet.

Il verbalizzante curerà la trascrizione delle dichiarazioni e dei voti anche di chi partecipa a distanza al pari di tutti gli altri soci fisicamente presenti.

### 2) SE SIA POSSIBILE ESPRIMERE IL VOTO PER CORRISPONDENZA O IN VIA ELETTRONICA, PURCHÉ SIA POSSIBILE VERIFICARE L'IDENTITÀ DELL'ASSOCIATO CHE PARTECIPA E VOTA.

Anche in questo caso si tratta di una novità introdotta dal Codice del Terzo Settore<sup>ix</sup> e vietata in passato ma è in ogni caso necessario che sia contemplata la possibilità in statuto.

*Esempio di clausola statutaria/regolamentare:*

L'associazione garantisce ai soci la possibilità di esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica.

Il Consiglio Direttivo ne da comunicazione all'interno della convocazione assembleare specificando le modalità di realizzazione.

Il/la socio/a interessata ad avvalersi di tale modalità ne deve dare comunicazione via mail, all'indirizzo \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ almeno \_\_\_ giorni prima affinché sia correttamente organizzata la raccolta dell'espressioni di voto cartacea così come l'esercizio del diritto di voto in via elettronica.

Il verbalizzante curerà la trascrizione delle dichiarazioni e dei voti anche di chi partecipa a distanza al pari di tutti gli altri soci fisicamente presenti.

Esistono già delle piattaforme che garantiscono la possibilità di effettuare le votazioni on line con l'obiettivo di ridurre i costi e migliorare l'affluenza al voto.

### 3) QUALE SIA IL SISTEMA ELETTORALE PRESCELTO, A CUI SONO CONNESSE DIVERSE PROCEDURE.

Nel caso di candidature per liste ovviamente la presentazione delle candidature dovrà avvenire con un congruo preavviso mentre nel caso dell'esercizio del voto diretto al singolo socio, la relativa candidatura potrebbe anche essere contestuale all'assemblea. In ogni caso è sempre consigliabile contattare i possibili candidati onde evitare di arrivare in assemblea senza alcuna candidatura. In questo caso se i componenti il Consiglio Direttivo non si rendono disponibili a proseguire nelle funzioni elettive (sempre che non ricorrano cause di incompatibilità legate alla durata massima dei mandati che possono essere previste dagli statuti), l'associazione rischia lo scioglimento essendo necessaria la presenza dell'organo amministrativo<sup>x</sup>.

### 4) QUALE SIANO LE MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE, prevedendo eventualmente nelle associazioni che presentano una base associativa ampia la possibilità di tenere aperti i seggi in un determinato lasso temporale. In questo caso potremmo avere una assemblea che indice l'elezione ed un successivo momento di celebrazione dell'esito della spogliazione dei voti.

Esempio di clausola statutaria/regolamentare:

#### *1. La nomina ed il funzionamento della Commissione Elettorale*

*Nella delibera di indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo, sentita la disponibilità degli associati, provvede a nominare la Commissione Elettorale; non possono far parte della commissione i consiglieri uscenti e gli associati che presentano la propria candidatura.*

*La Commissione Elettorale svolgerà tutte le pratiche e le formalità relative alle elezioni, e sarà composta da un Presidente, due scrutatori di cui uno dei quali con funzioni di Segretario.*

*In caso di urgenza, la sostituzione dei componenti della Commissione Elettorale può essere disposta dal Presidente.*

In particolare, la Commissione elettorale deve:

- riunirsi per organizzare le operazioni di voto;
- verificare che siano state predisposte le cabine elettorali o gli appositi spazi, in modo da garantire la segretezza del voto;
- controfirmare le schede per la votazione;
- predisporre le urne elettorali;
- affiggere nel seggio elettorale le liste dei candidati in più esemplari, uno dei quali deve necessariamente essere in ogni cabina;
- tenere a disposizione degli elettori una copia del presente regolamento elettorale, per eventuale consultazione;
- *redigere un verbale analitico di tutte le operazioni di voto, ivi comprese eventuali contestazioni. Al termine delle operazioni, il verbale sarà sottoscritto da tutti i componenti del seggio elettorale.*

## **2. L'ammissibilità delle candidature**

*La commissione avrà il compito di predisporre gli elenchi degli associati elettori e dei candidati e di accertare l'esistenza dei requisiti di ammissibilità alla lista per l'elezione del Consiglio; curerà, in accordo con il Consiglio Direttivo, la predisposizione delle schede elettorali con prestampati i nomi dei candidati, le urne, gli elenchi e i verbali necessari allo svolgimento della votazione stessa.*

## **3. L'esercizio del voto**

*Il Presidente della commissione elettorale è responsabile della custodia del seggio e della corretta esecuzione delle operazioni elettorali.*

*Per le elezioni la Commissione Elettorale verifica, alla prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In caso affermativo il Presidente della Commissione Elettorale dichiara aperta la votazione, in caso contrario rinvia la votazione alla seconda convocazione.*

*Le votazioni dovranno durare*

*al massimo \_\_\_ ore dello stesso giorno in cui sono iniziate e sono chiuse, con l'espressione di voto dell'ultimo elettore presente nella sala, nel tal termine*

*oppure*

dal giorno \_\_/\_\_/\_\_ al giorno \_\_/\_\_/\_\_ dalle ore \_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_.

In caso di parità si procederà al ballottaggio che può aver luogo entro sette giorni dalla data delle votazioni.

Ad ogni elettore, previa identificazione (a mezzo carta d'identità, patente di guida o passaporto i cui estremi vengono indicati di fianco al suo nome sul registro elettorale), viene consegnato un esemplare di scheda elettorale ed esprime il voto nel luogo predisposto, senza la presenza di alcun'altra persona.

Il voto viene espresso mediante l'apposizione di una croce dalla quale si evince la volontà inequivoca di esprimere il voto per il candidato prescelto. Le schede che presentano segni atti a renderle riconoscibili sono nulle.

Ciascun elettore può esprimere un voto per ogni candidato, fino a un massimo della metà del numero dei candidati arrotondata per difetto.

L'elettore consegna l'esemplare della scheda elettorale ripiegata, contenente il voto da lui espresso, ad uno dei componenti il seggio elettorale, che lo ripone nell'urna sigillata.

Si considerano nulle le schede che riportano un numero di preferenze superiore a quello previsto.

#### **4. Chiusura delle votazioni**

Il Presidente della Commissione Elettorale, dichiarate chiuse le votazioni, appone un sigillo sull'urna contenente gli esemplari delle schede elettorali usate per l'espressione del voto e lo firma insieme agli altri componenti.

#### **5. Scrutinio e proclamazione**

Terminate le operazioni di voto, la Commissione Elettorale provvede alla verifica e allo spoglio dei voti, aprendo il seggio elettorale al pubblico, che ha la facoltà di assistere senza interferire con le operazioni di spoglio. Gli unici autorizzati a intervenire e a fare verbalizzare eventuali contestazioni sono i componenti della Commissione elettorale e i candidati, con facoltà di presentare ricorso entro le 24 (ventiquattro) ore successive al \_\_\_\_\_ (es: Organo di giustizia interna) che deciderà entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento del ricorso. Eventuali schede contestate dovranno essere allegate al verbale.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procede al ballottaggio che avrà luogo con le modalità previste dal presente regolamento.

La Commissione Elettorale, non appena in possesso dei dati di rispettiva competenza provvede a:

1. decidere su eventuali ricorsi;
2. assegnare o annullare le eventuali schede contestate
3. proclamare gli eletti.

*La Commissione Elettorale decide, secondo le norme del presente Regolamento, su qualunque eccezione od incidente relativo alle operazioni allo stesso affidate e dallo stesso controllate.*

*Per ogni controversia è referente la Commissione Elettorale.*

#### **6. Verbale delle Operazioni Elettorali**

*Di tutte le operazioni elettorali viene redatto, a cura del segretario della Commissione Elettorale, il verbale controfirmato dal Presidente della Commissione Elettorale, nel quale sono riportati anche i risultati della votazione ed ogni altra annotazione utile.*

*Il verbale verrà conservato presso la sede dell'Associazione insieme a:*

- a) l'elenco degli elettori corredato dalle firme di quanti hanno preso parte alla votazione;*
- b) le schede scrutinate ed assegnate;*
- c) le schede annullate e quelle eventualmente contestate e non assegnate.*

#### **7. Insediamento**

*La Commissione Elettorale dà notizia, mediante apposito comunicato o sul sito internet dell'Associazione, della proclamazione degli eletti e dei risultati elettorali. A partire dalla data di tale comunicazione il nuovo Consiglio risulta operativo e, nella persona che ha ricevuto il maggior numero di preferenze, indice la sua prima riunione entro 20 gg, in concomitanza della quale avviene l'insediamento effettivo.*

*Solamente tra i consiglieri eletti il nuovo Consiglio Direttivo eleggerà il Presidente, il Vicepresidente, ..... (e le altre cariche previste a meno che lo statuto non prevede che sia l'Assemblea ad eleggere tali figure o alcune di esse).*

## 6. GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ELEZIONE.

Nel caso in cui siano eletti come componenti l'Organo amministrativo persone nuove, per ricambio anche parziale, bisogna effettuare le seguenti comunicazioni.

### 1) L'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Nel caso in cui sia **cambiato il legale rappresente/Presidente**, si rende necessario comunicarlo tempestivamente all'Agenzia delle Entrate utilizzando il Modello AA5/6 nel caso in cui il sodalizio sia titolare di solo Codice Fiscale oppure il Modello AA7/10 nel caso in cui il sodalizio sia titolare di Partita Iva.

Sarà quindi necessario barrare nel modello **VARIAZIONE DATI**

agenzia entrate

AA5/6

DOMANDA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE, COMUNICAZIONE VARIAZIONE DATI, AVVENUTA FUSIONE, CONCENTRAZIONE, TRASFORMAZIONE, ESTINZIONE (SOGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE)

CODICE FISCALE

Pagina n.

**QUADRO A**  
TIPO RICHIESTA

1	ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE	DATA COSTITUZIONE
2	VARIAZIONE DATI	CODICE FISCALE DATA VARIAZIONE
3	ESTINZIONE	CODICE FISCALE DATA ESTINZIONE
4	RICHIESTA DUPLICATO DEL CERTIFICATO DI CODICE FISCALE	CODICE FISCALE
5	RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE FISCALE DI TERZI	CODICE FISCALE DEL RICHIEDENTE

inserire i dati dell'associazione

<b>QUADRO B</b> <b>SOGGETTO D'IMPOSTA</b>	DENOMINAZIONE			
	Dati identificativi		TERMINE APPROVAZIONE BILANCIO O RENDICONTO	
	NATURA GIURIDICA	SIGLA (eventuale)	giorno mese	
	CODICE ATTIVITÀ		DESCRIZIONE ATTIVITÀ	
<b>Sede legale, amministrativa o, in mancanza, Sede effettiva</b>	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)			
	C.A.P.	COMUNE OVVERO STATO ESTERO (senza abbreviazione)		PROVINCIA
<b>Domicilio fiscale se diverso dalla sede legale, amministrativa o effettiva</b>	INDIRIZZO COMPLETO (VIA O PIAZZA, NUMERO CIVICO, SCALA, INTERNO, PALAZZINA, ECC.)			
	C.A.P.	COMUNE (senza abbreviazione)		PROVINCIA

e quindi inserire i dati identificativi del nuovo Presidente

<b>QUADRO C</b> <b>RAPPRESENTANTE</b>	COGNOME ovvero DENOMINAZIONE			NOME	SESSO	CODICE CARICA
	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROV.	DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	



Il Modello non richiede i dati dei componenti il Consiglio Direttivo diversi dal Legale rappresentante e pertanto l'eventuale loro variazione non implica l'onere di ritrasmetterlo.

## 2) ORGANIZZAZIONI ISCRITTE NEL REGISTRO/ANAGRAFE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE/VOLONTARIATO/ONLUS ED ENTI DEL TERZO SETTORE.

Se l'associazione è iscritta nel **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)** o, nelle more, nei registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, sorge l'obbligo di **comunicare all'Amministrazione competente il rinnovo delle cariche**.

Fino all'entrata in vigore del RUNTS sarà pertanto necessario fare riferimento alle procedure della Regione territorialmente competente.

Successivamente troverà applicazione l'articolo 26 del DLgs 117/2017 (Codice del Terzo Settore) ai sensi del quale

*"6. Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore,*

*indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.*

*7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza".*

### **3) ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE.**

Nel caso in cui l'associazione sia iscritta nel **Registro CONI** si rende necessario comunicare la variazione dei componenti l'organo amministrativo agli organismi sportivi affilianti (Federazioni sportive Nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva) affinché siano aggiornati i dati nel Registro CONI e sarà necessario aggiornare l'autocertificazione del possesso dei requisiti di iscrizione nel Registro CONI in quanto a firma del legale rappresentante.

22

### **4) ISCRIZIONE AD ALTRI ALBI E REGISTRI.**

Il processo innestato dalla Riforma del Terzo Settore di armonizzazione delle norme e di costituzione di un unico Registro nazionale non ha determinato l'abrogazione dei numerosi albi e registri tenuti dalle Amministrazioni centrali dello Stato come dagli Enti territoriali. L'associazione che risulti iscritta a tali registri dovrà pertanto curare la tempestiva comunicazione dei nuovi componenti l'Organo amministrativo all'Amministrazione che gestisce l'albo/registro in cui risulti iscritta l'associazione nel rispetto della legge e regolamentazione di settore.

### **5) IL MODELLO EAS.**

Nel caso in cui l'associazione sia chiamata a trasmettere telematicamente il Modello EAS<sup>xi</sup> in forma non semplificata<sup>xii</sup>, dovrà procedere di nuovo alla trasmissione telematica del Modello entro il mese di marzo dell'anno successivo alle elezioni

## MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI RILEVANTI AI FINI FISCALI DA PARTE DEGLI ENTI ASSOCIATIVI

Articolo 30 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185,  
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2

 Mod. N.      

<b>DATI RELATIVI ALL'ENTE</b>	Codice fiscale	Partita IVA		
	Denominazione	Tipo ente	Data di costituzione <small>giorno mese anno</small>	Data inizio attività <small>giorno mese anno</small>
Sede legale	Comune		Provincia (sigla)	C.a.p.
	Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico	Frazione
<b>RAPPRESENTANTE LEGALE</b>	Codice fiscale			
	Cognome	Nome		Sesso <small>(barrare la relativa casella)</small> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita <small>giorno mese anno</small>	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
	Telefono	Fax	Indirizzo di posta elettronica	

dovendo comunicare i codici fiscali dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo oltre a verificare le ulteriori informazioni richieste a loro riguardo nei campi 28 e 29

27) che gli amministratori dell'ente sono:	C.F.	
	C.F.	
	C.F.	
28) che uno o più amministratori sono assunti anche come dipendenti	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
29) che uno o più amministratori svolgono la medesima funzione anche in altre associazioni non lucrative	SI <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

23

Nel caso in cui invece l'associazione sia ammessa alla trasmissione semplificata, per esempio perché si tratta di una associazione sportiva dilettantistica, che abbia originariamente trasmesso il Modello EAS in forma integrale in quanto non era all'epoca ancora iscritta al Registro CONI, dovrà avere cura di ritrasmettere il Modello EAS compilando esclusivamente i campi obbligatori<sup>xiii</sup>, tra i quali non figura l'indicazione dei codici fiscali dei componenti il consiglio direttivo né i campi 27, 28 e 29.

### 6) COMUNICAZIONE AGLI ISTITUTI BANCARI.

Sarà cura del nuovo Consiglio Direttivo comunicare all'Istituto bancario/poste presso cui l'associazione opera l'avvenuta modifica della composizione dell'Organo disponendo in merito al deposito delle firme dei consiglieri autorizzati ad operare sul conto corrente.

## 7) ENTI AFFILIANTI

Qualora l'associazione sia affiliata ad uno o più Enti, sarà cura comunicare tempestivamente i nominativi dei nuovi componenti l'Organo amministrativo ed il nominativo del nuovo Presidente.

## 8) COMUNICAZIONE RELATIVA AL CINQUE PER MILLE.

Nel caso in cui l'associazione sia iscritta nell'elenco dei **potenziali beneficiari del cinque per mille**, si rende necessario trasmettere entro il 30 giugno la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rispetto alla sussistenza dei requisiti per mantenere il beneficio in quanto dovrà essere sottoscritta dal nuovo legale rappresentante.

MODELLO PER I C.D. ENTI DEL VOLONTARIATO	MODELLO PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
<p style="text-align: center;"><b><u>ENTI DEL VOLONTARIATO</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO DI VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE</b></p> <p style="text-align: center;"><small>(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)</small></p> <p style="text-align: center;"><small>Modello da inviare alla competente Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate in caso di variazione del rappresentante legale dell'ente che è inserito nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno</small></p> <p>Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... ..... prov. .... Il ..... Codice fiscale .....</p> <p>consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• di essere stato nominato in data ..... legale rappresentante dell'ente denominato " ..... ..... avente sede in ..... prov. .... alla via/piazza ..... n. .... Codice fiscale (ente) ..... iscritto in data ..... alla ripartizione del contributo del 5 per mille.</li><li>• che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario .....</li><li>• che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal ..... al n. .... del Registro/Albo ..... tenuto da ..... ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.</li></ul> <p>Luogo e data ..... Firma .....</p> <p style="text-align: center;"><small>Allega copia del documento di riconoscimento.</small></p>	<p style="text-align: center;"><b><u>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</u></b></p> <p style="text-align: center;"><b>MODELLO DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ IN CASO DI VARIAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE</b></p> <p style="text-align: center;"><small>(ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica DPR 28 dicembre 2000, n. 445)</small></p> <p style="text-align: center;"><small>Modello da inviare al competente Comitato Regionale del CONI in caso di variazione del rappresentante legale dell'ente che è inserito nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo di ciascun anno</small></p> <p>Il/la sottoscritto/a ..... nato/a a ..... ..... prov. .... Il ..... Codice fiscale .....</p> <p>consapevole che l'articolo 75 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, punisce la non veridicità delle dichiarazioni rese con la decadenza dai benefici goduti e che in base all'articolo 76 del medesimo decreto le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.</p> <p style="text-align: center;"><b>DICHIARA</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li><input type="checkbox"/> di essere stato nominato in data ..... legale rappresentante dell'ente denominato " ..... ..... avente sede in ..... ..... prov. .... alla via/piazza ..... ..... n. .... Codice fiscale (ente) ..... ..... iscritto in data ..... alla ripartizione del contributo del 5 per mille.</li><li><input type="checkbox"/> che per l'ente suddetto continuano a sussistere le condizioni previste dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, per essere ammesso al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'esercizio finanziario .....</li><li><input type="checkbox"/> che l'ente suddetto risulta iscritto, a far data dal ..... al numero di iscrizione ..... al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive tenuto da Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi della normativa che disciplina il settore di attività cui l'ente appartiene.</li></ul> <p>Luogo e data Firma .....</p> <p style="text-align: center;"><small>Allega copia del documento di riconoscimento.</small></p>

## 7. IL PASSAGGIO DI CONSEGNE

Quando cambiano, anche solo in parte, i componenti dell'Organo amministrativo è essenziale curare in modo corretto il passaggio di consegne perché non è infrequente che la documentazione dell'associazione sia tenuta, anche solo in parte, nel domicilio del Presidente o del Consigliere che tiene i verbali o l'amministrazione contabile dell'associazione.

Se possiamo affermare che in linea di principio – secondo l'orientamento interpretativo della Cassazione - il nuovo presidente non sarà gravato da responsabilità in ordine ad obbligazioni assunte dal precedente presidente ed il terzo potrà sempre trovare tutela in chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, anche qualora questi non sia più socio dell'associazione<sup>xiv</sup>, ciò non toglie che sia in ogni caso essenziale curare correttamente il passaggio di consegna della documentazione nel momento di cambiamento di dirigenza.

Si ritiene che tale passaggio di consegna debba risultare da apposito verbale sottoscritto dai partecipanti alla riunione.

Obiettivo dell'incontro è assicurarsi che siano presenti in sede i documenti dell'associazione, con particolare riferimento a:

- 1) atto costitutivo e statuto, nella versione registrata all'Agenzia delle Entrate;
- 2) documento di attribuzione del codice fiscale ed eventuale documento di attribuzione della partita iva;
- 3) Modello EAS, salvo i casi di esonero;
- 4) libri sociali (libro soci, libro verbali dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e degli ulteriori eventuali organismi previsti dal sodalizio);
- 5) documentazione contabile (*bilanci e documentazione contabile sulla cui base è stato elaborato il bilancio con la relativa prima nota*) e fiscale (*registri previsti in base al regime fiscale adottato, Modelli F24 da cui risulti il versamento delle imposte, Dichiarativi fiscali*) con inventario dei beni di proprietà;
- 6) documentazione relativa agli eventuali rapporti di collaborazione retribuita in essere o cessati (*lettera di assunzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa, incarichi per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale, relative buste paghe, ricevute o fatture, Certificazioni Uniche, Modello 770*), ivi inclusa la documentazione relativa agli adempimenti accessori (documento di valutazione dei rischi, individuazione quindi dei diversi incarichi affidati,

situazione della relativa formazione, analisi aggiornata delle misure di sicurezza adottate);

7) documentazione privacy;

8) corrispondenza;

relativi agli ultimi dieci anni, ovvero che questi documenti siano conservati presso lo studio del professionista incaricato e che tale circostanza sia stata comunicata all'Agenzia delle Entrate.

Atteso che la responsabilità resta in capo anche a chi ha agito in nome e per conto dell'associazione nel periodo pregresso, può sorgere l'esigenza per i precedenti dirigenti di conservare la documentazione.

Gli stessi non possono però rifiutarsi di consegnare la documentazione di proprietà dell'associazione: un tale comportamento si configurerebbe come ipotesi di appropriazione indebita in relazione alla quale il nuovo Organo amministrativo potrebbe costituirsi parte civile nel processo penale.

Viceversa, gli stessi potrebbero richiedere la riproduzione degli originali che dovranno restare invece nella disponibilità dell'associazione nelle persone componenti il nuovo Organo amministrativo.

In questo caso il trattamento dei dati personali contenuti nella documentazione dovrà essere espressamente autorizzato ed il relativo utilizzo circoscritto alla tutela rispetto ad eventuali responsabilità conseguenti ad accertamenti fiscali, lavoristici o a qualsivoglia forma di responsabilità civile/penale o amministrativa.

Sarà pertanto necessario indicare nel verbale quanto segue:

Il Signor \_\_\_\_\_, in qualità di legale rappresentante dell'associazione \_\_\_\_\_ per il periodo decorrente dal \_\_\_\_ al \_\_\_\_ ha richiesto ed acquisito copia dei seguenti documenti:

1. \_\_\_\_\_,

2. \_\_\_\_\_;

3. \_\_\_\_\_

al fine di potersi tutelare a fronte di eventuali azioni di responsabilità. Il signor \_\_\_\_\_ assume pertanto l'obbligo di riservatezza rispetto ai dati contenuti nella documentazione trasmessa con il vincolo di utilizzarli esclusivamente per l'esercizio dei propri diritti connessi all'esercizio di azioni giudiziarie o stragiudiziali legate alla sua precedente veste di legale rappresentante del sodalizio.

Data e firma

---

## NOTE

<sup>i</sup> Alcune associazioni riconoscono il diritto di voto ai minori che abbiano superato i 16 anni di età ma limitatamente ad alcune materie

<sup>ii</sup> L'art. 30 del DLgs 117/2017 prevede che:

*"2. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*

*a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;*

*b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;*

*c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.*

*3. L'obbligo di cui al comma 2 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.*

*4. La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.*

*5. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.*

*6. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.*

*7. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.*

*8. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari".*

Si evidenzia che l'Ordine dei dottori commercialisti, nella Circolare di aprile 2019, ha ritenuto che la prima data utile per eleggere l'Organo di controllo da parte degli Enti del Terzo settore (in attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore devono intendersi tali le realtà iscritte nel Registro delle associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e anagrafe ONLUS) sia rappresentata dall'Assemblea del 2020 di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2019 qualora siano stati superati i limiti indicati nel Codice del Terzo settore.

<sup>iii</sup> L'articolo 31 del Codice del Terzo Settore prevede che

*"1. Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:*

*a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;*

*b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;*

---

c)  *dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.*

2.  *L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.*

3.  *La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10".*

<sup>iv</sup> "1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale:

1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;

2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell'ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall' articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;

4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.

---

2. L'ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.

3. L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato".

<sup>v</sup> il parere è integralmente consultabile alla pagina <https://dait.interno.gov.it/pareri/13208>

<sup>vi</sup> Questo è richiesto ai sodalizi che intendono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per gli enti non commerciali di tipo associativo. Si ricorda infatti che tali associazioni sono tenute, ai sensi rispettivamente del comma 8 dell'art. 148 del TUIR e dell'art. 4 del DPR IVA, a prevedere nel proprio statuto, e rispettare nella gestione associativa che sia assicurato agli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il vincolo riguarda anche gli Enti del Terzo Settore interessati ad applicare le agevolazioni ai fini IVA contenute nel citato art. 4 del DPR IVA.

<sup>vii</sup> Ai sensi dell'art. 2370, quarto comma, del Codice civile

*"Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto in assemblea".*

<sup>viii</sup> Art. 24 del DLgs 117/2017:

*"4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota".*

<sup>ix</sup> Art. 24 del DLgs 117/2017:

*"4. L'atto costitutivo o lo statuto possono prevedere l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota".*

<sup>x</sup> Come evidenziato da Francesco Galgano in "Le associazioni. Le fondazioni. I comitati" ed. CEDAM, pag. 282 e ss

<sup>xi</sup> Sono attualmente esclusi dall'onere di trasmettere il Modello EAS le seguenti tipologie associative:

- ONLUS;
- organizzazioni di volontariato a condizione che si qualificano come ONLUS di diritto in quanto non percepiscono corrispettivi diversi da quelli derivanti dalle attività produttive e commerciali marginali indicate dal DM 25/5/1995;
- associazioni sportive dilettantistiche quando percepiscono esclusivamente quote di adesioni e contributi (secondo l'interpretazione restrittiva dell'Agenzia delle Entrate di cui alla Circolare 12 del 09 aprile 2009);
- gli enti di natura diversa da quelle associative (Comitati e Fondazioni);
- le associazioni pro-loco ma solo se titolari di partita iva che abbiano optato per il regime di cui alla Legge 398/1991);
- i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
- gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

Il Codice del Terzo settore prevede che gli Enti del Terzo Settore iscritti nel RUNTS saranno esonerati dall'espletamento dell'adempimento.

---

<sup>xii</sup> Le seguenti tipologie di organizzazioni possono presentare il modello EAS semplificato:

- di promozione sociale iscritte nel relativo registro;
  - Organizzazioni di volontariato iscritte nel relativo albo che NON siano qualificabili come ONLUS di diritto (per la definizione vedi [News del 7/04/2009](#));
  - le c.d. ONLUS parziali (di cui all'art.10, comma 9, del [DLgs 460/1997](#));
  - associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica;
  - associazioni combattentistiche e d'arma iscritte nell'apposito albo;
  - associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell'interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  - i movimenti e i partiti politici;
  - le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel CNEL;
  - le associazioni di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali e gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni;
  - gli istituti di patronato;
  - le associazioni riconosciute impegnate nella ricerca scientifica e riconosciute con DPCM
- ed assolvono all'obbligo compilando esclusivamente i campi 4 – 5 – 6 – 25 - 26.

Le associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI devono compilare esclusivamente i campi 4 - 5 - 6 - 20 - 25 - 26.

<sup>xiii</sup> Vedi nota precedente

<sup>xiv</sup> Il terzo può trovare tutela in chi ha agito in nome e per conto dell'associazione, anche qualora questi non sia più socio dell'associazione

Corte di Cassazione, sentenza n°4747 del 29.12.1976, "*la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art.38 codice civile a carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza dell'associazione medesima. Ne consegue che il presidente di un'associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore, anche dopo la cessazione della carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente (nella specie, con riguardo all'obbligo di restituire all'Inps somme indebitamente versate, a titolo di assegni familiari, nei confronti di un dipendente dell'associazione nel periodo indicato)*"; in F. Galgano "Le associazioni, le fondazioni i comitati". Cedam 1996, pagg. 135-137.

D'altro canto la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di un'associazione non riconosciuta, prevista dall'art. 38 codice civile a carico di chi abbia agito in rappresentanza della predetta associazione, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza.

Corte di Cassazione civile, 17.12.2007 n.26290 consultabile nella sezione normativa del sito [www.arseasrl.it](http://www.arseasrl.it). "*La responsabilità personale e solidale dei soggetti facenti parte di una associazione, ha ricordato la Corte, è collegata non già alla titolarità della rappresentanza dell'associazione e neppure al contributo alla formazione della sua volontà bensì soltanto all'attività negoziale, espressiva della volontà nei confronti dei terzi e così idonea alla costituzione di rapporti obbligatori nei loro confronti (Cass. 17.12.1962 n. 3384, 14.12.1977 n. 5456, 18.1.1978 n. 236, 27.12.1991 n.13946)*".

---

In senso analogo Corte di Cassazione civile, 2.12.1976 n.4747 in [www.arseasrl.it](http://www.arseasrl.it) ("la responsabilità personale e solidale per le obbligazioni di una associazione non riconosciuta, prevista dall'art.38 cc. A carico di chi abbia agito in rappresentanza dell'associazione medesima, permane anche dopo la perdita del potere di rappresentanza. Ne consegue che il presidente di una associazione non riconosciuta è passivamente legittimato all'azione del creditore, anche dopo la cessazione dalla carica, con riguardo alle obbligazioni che risalgono al periodo in cui ha esercitato le funzioni di presidente). Chi invoca la detta responsabilità è onerato della prova di quell'attività negoziale (Cass. 21.5.1998 n.5089, n. 8919/2004)".

In breve "ciò che rileva, ai fini della responsabilità di cui all'art. 38 codice civile, non è tanto la carica rivestita al momento dei fatti, ma anche e soprattutto l'attività negoziale concretamente svolta da tali soggetti e la circostanza che i terzi abbiano fatto affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio" (Cass. n. 718/2006, 455/2005, 5089/1998; cfr. anche Cass. n. 1227/1977).